

LEGGE N. VIII: NORME COMPLEMENTARI IN MATERIA

PENALE

(11 luglio 2013)

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI;
- visto il *Decreto del Presidente del Governatorato* del 25 gennaio 2012, n. CLIX, con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge del 30 dicembre 2010, N. CXXVII, concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, confermato in Legge del 24 aprile 2012, n. CLXVI;

considerato che

- nello Stato della Città del Vaticano è vigente, ai sensi dell'articolo 7 della *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI, il Codice penale italiano recepito con la Legge del 7 giugno 1929, n. II;
- nel corso degli anni la Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, ha ratificato diverse convenzioni internazionali che richiedono la definizione di corrispondenti fattispecie penali al fine della repressione di determinate condotte criminose;
- in conseguenza dello sviluppo di reati perpetrati tramite enti aventi personalità giuridica, si rende altresì opportuno istituire un sistema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente al reato;

ha promulgato la seguente

LEGGE

TITOLO I

DELITTI CONTRO LA PERSONA

Articolo 1

(Discriminazione razziale)

1. Ai fini del presente articolo, per «*discriminazione razziale*» si intende ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.
2. Chiunque pone in essere una delle seguenti condotte:
 - a) diffonde idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale;

- b) incita alla discriminazione razziale;
 - c) per motivi razziali o etnici, commette atti violenti o incita a tali atti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica;
 - d) supporta in ogni modo attività volte alla discriminazione razziale, anche finanziandole;
- è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
3. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di attività di propaganda di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale e che incitano alla discriminazione razziale e che l'incoraggiano, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 4. Per il solo fatto di partecipare intenzionalmente all'associazione, si applica la reclusione da tre a sette anni.
 5. Al delitto di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 248 commi 3, 5, 6 e 7 del codice penale.

Articolo 2

(Tratta di persone)

1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 145 del codice penale ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe con violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o dietro promessa o corresponsione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a vent'anni.
2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in danno di un minore o sono diretti alla sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Articolo 3

(Tortura)

1. Il pubblico ufficiale incaricato di funzioni giurisdizionali, di polizia giudiziaria o inerenti l'ordine pubblico, nonché chiunque agisca a titolo ufficiale con funzioni analoghe o simili, o sotto istigazione di questi, oppure con il suo consenso espresso o tacito, che infligge ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, ovvero al fine di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, ovvero per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. La pena è aumentata della metà se dal delitto consegue una lesione grave ovvero il delitto è commesso in danno di un minore. La pena è raddoppiata se dal delitto consegue una lesione gravissima.
3. Se dal delitto deriva come conseguenza non voluta la morte della persona, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.
4. Il delitto non sussiste quando il dolore o le sofferenze derivano da misure o sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.

5. Il delitto non è scriminato dall'ordine di un superiore o di un'autorità pubblica, né dallo stato di guerra o di minaccia di guerra, dallo stato d'instabilità politica interna o da qualunque altra circostanza eccezionale.
6. Nessuna dichiarazione ottenuta con la tortura può essere invocata o utilizzata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura ed al fine di stabilire che una dichiarazione è stata fatta.

TITOLO II

DELITTI CONTRO I MINORI

Articolo 4 **(Definizioni)**

Ai fini della legge penale, si intende per:

- a) «*minore*»: ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni;
- b) «*vendita di minore*»: qualsiasi atto o transazione che implica il trasferimento di un minore da una persona o da un gruppo di persone a un'altra persona o a un altro gruppo di persone contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione;
- c) «*prostituzione minorile*»: l'utilizzazione di un minore nell'ambito di attività sessuale contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione, dati o promessi sia al bambino sia a una terza persona;
- d) «*materiale pedopornografico*»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali.

Articolo 5 **(Vendita di minore)**

1. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque vende, offre, procura, consegna o accetta un minore al fine di:
 - a) sfruttarlo a fini sessuali;
 - b) esercitare la prostituzione minorile;
 - c) trasferirne gli organi contro remunerazione;
 - d) costringerlo al lavoro forzato;è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro quindicimila a euro centocinquantamila.
2. Chiunque ottiene indebitamente, in quanto intermediario della vendita, il consenso all'adozione di un minore in violazione degli strumenti giuridici internazionali in materia di adozione, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Articolo 6 **(Prostituzione minorile)**

1. Chiunque induce un minore alla prostituzione minorile ovvero gestisce, organizza, controlla, favorisce o sfrutta la prostituzione minorile, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro quindicimila a euro centocinquantamila.

2. La pena è aggravata se il minore ha un'età inferiore ai quattordici anni.

Articolo 7

(Violenza sessuale su minori)

1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe un minore a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro quindicimila a euro centocinquantamila.
2. La pena è aggravata se il minore ha un'età inferiore ai quattordici anni.

Articolo 8

(Atti sessuali con minori)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età inferiore ai quattordici anni, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se il fatto è compiuto dall'ascendente, dal genitore, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che con questi abbia una relazione di convivenza.
3. Se il minore ha un'età superiore ai quattordici anni, ma inferiore ai sedici anni, la pena è diminuita.
4. Se il minore ha un'età superiore a sedici anni la pena del comma 1 è ridotta di un quarto.
5. Nei casi previsti nei commi 3 e 4 il delitto non sussiste se gli atti sessuali sono compiuti all'interno del vincolo matrimoniale.

Articolo 9

(Ignoranza dell'età della persona offesa)

Quando i delitti previsti negli articoli 5, 6, 7, 8, e 10, comma 1, sono commessi in danno di un minore di meno di quattordici anni di età, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Articolo 10

(Pedopornografia)

1. Chiunque, utilizzando un minore, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pedopornografico ovvero recluta o induce un minore a partecipare ad esibizioni pornografiche, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro venticinquemila a euro duecentocinquantamila.
2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pedopornografico.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, trasmette, importa, esporta, offre, vende o detiene per tali fini materiale pedopornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro duemilacinquecento a euro cinquantamila.
4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pedopornografico, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro millecinquecento a euro quindicimila.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, la pena è aumentata ove il materiale sia di ingente quantità.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste all'esibizione di materiale pedopornografico, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a diecimila euro.

Articolo 11

(Detenzione di materiale pedopornografico)

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 10, si procura o consapevolmente detiene materiale pedopornografico, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro millecinquecento a euro diecimila.
2. La pena è aumentata ove il materiale sia di ingente quantità.

Articolo 12

(Arruolamento di minori)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arruoli, addestri o impieghi un minore in un'associazione per delinquere o in un gruppo armato, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
2. La pena è aggravata se il minore ha un'età inferiore ai quattordici anni.

TITOLO III

DELITTI CONTRO L'UMANITÀ

Articolo 13

(Definizioni)

Agli effetti di questo titolo, si intende per:

- a) «*attacco diretto contro la popolazione civile*»: condotte che implicano la commissione di taluno degli atti preveduti all'articolo 15 contro la popolazione civile, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;
- b) «*sterminio*»: il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione;
- c) «*riduzione in schiavitù*»: l'esercizio su di una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e minori a fini di sfruttamento sessuale;
- d) «*deportazione o trasferimento forzato della popolazione*»: la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragioni prevedute dal diritto internazionale che lo consentano;
- e) «*persecuzione*»: la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;
- f) «*segregazione razziale (apartheid)*»: gli atti di cui agli articoli 1, comma 2, e 15, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i), commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominio da parte di un gruppo razziale su di un altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime;

g) «*sparizione forzata delle persone*»: l'arresto, la detenzione o il rapimento di persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovino, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

Articolo 14 **(Genocidio)**

Chiunque nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, commette uno dei seguenti atti:

- a) uccidere membri del gruppo;
- b) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
- c) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
- d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
- e) trasferire con la forza minori appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;

è punito con la pena della reclusione da trenta a trentacinque anni nei casi previsti dalle lettere a) e b) e con la pena della reclusione non inferiore ai quindici anni nei casi previsti dalle lettere c), d) ed e).

Articolo 15 **(Altri delitti contro l'umanità)**

Chiunque commette, nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro la popolazione civile, uno dei seguenti delitti:

- a) omicidio;
- b) sterminio;
- c) riduzione in schiavitù;
- d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- f) tortura;
- g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di pari gravità;
- h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di sesso, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale;
- i) sparizione forzata delle persone;
- j) segregazione razziale (apartheid);
- k) altri atti inumani diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale;

è punito con la reclusione da trenta a trentacinque anni nei casi previsti dalle lettere a) e b) e con la pena della reclusione non inferiore ai quindici anni nei casi previsti dalle lettere c), d), e), f), g), h), i), j) e k).

TITOLO IV **CRIMINI DI GUERRA**

Articolo 16 **(Definizioni)**

Agli effetti di questo titolo, si intende per:

- a) «*conflitto armato internazionale*»: la guerra dichiarata o il conflitto armato tra due o più Stati, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da uno di essi; i casi di occupazione totale o parziale del territorio di uno Stato, anche se tale occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna; i casi in cui un popolo lotta contro la dominazione coloniale, l'occupazione straniera o contro un regime razzista, nell'esercizio del diritto di autodeterminazione riconosciuto dal diritto internazionale.
- b) «*conflitto armato non internazionale*»: il conflitto armato che si svolge sul territorio di uno Stato fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, nonché di osservare il diritto internazionale umanitario, ma non le situazioni di tensioni o disordini interni, le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi.
- c) «*persona protetta*»: una persona che non partecipa direttamente alle ostilità e che è protetta dalle norme delle Convenzioni di Ginevra, ivi compresi i civili, il personale religioso, il personale sanitario, i membri delle Forze Armate che hanno depresso le armi e coloro che sono posti fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa;
- d) «*Convenzioni di Ginevra*»: la Prima Convenzione di Ginevra, per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, del 12 agosto 1949; la Seconda Convenzione di Ginevra, per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, del 12 agosto 1949; la Terza Convenzione di Ginevra, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949; la Quarta Convenzione di Ginevra, per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949; il Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, dell'8 giugno 1977; il Secondo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, dell'8 giugno 1977.

Articolo 17 **(Crimini di guerra)**

È punito con la reclusione non inferiore ai venti anni chiunque, nell'ambito di un conflitto armato, sia internazionale che non internazionale, commette o abbia dato ordine di commettere uno dei seguenti atti:

- a) dirigere intenzionalmente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non partecipano direttamente alle ostilità;
- b) dirigere intenzionalmente attacchi contro beni di carattere civile che non sono obiettivi militari, compreso l'attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non sono difesi, e che non costituiscano obiettivi militari;
- c) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;
- d) lanciare intenzionalmente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che sono manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
- e) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;

- f) uccidere una o più persone protette;
- g) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;
- h) torturare, cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute di una o più persone protette, compreso l'assoggettare una o più persone protette a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentari o ospedalieri delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse;
- i) violare la dignità della persona, utilizzando trattamenti umilianti e degradanti; compresi lo stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
- j) prendere in ostaggio una o più persone protette;
- k) disporre un dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari, incluso il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione e il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
- l) deportare, trasferire o detenere illegalmente una o più persone protette;
- m) costringere una o più persone protette a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica, compreso il costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio Paese;
- n) utilizzare armi, proiettili, materie e metodi di guerra con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che per loro natura colpiscono in modo indiscriminato, in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati; compresi i proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio, le mine anti-uomo e le munizioni a grappolo;
- o) utilizzare veleno o armi velenose, gas asfissianti, gas tossici o gas simili, armi biologiche, nonché tutti i liquidi, le sostanze o strumenti analoghi;
- p) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso il fatto di impedire volontariamente l'invio dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
- q) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;
- r) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza, a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari;
- s) distruggere o confiscare beni del nemico, salvo che la confisca o la distruzione siano richieste dalle necessità della guerra;
- t) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usano, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra, oppure che sono utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace, nella misura in cui gli stessi hanno diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;

- u) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;
- v) reclutare o arruolare minori di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
- w) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo, compreso l'emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto dinanzi un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili;
- x) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica.

TITOLO V

DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO O DI EVERSIONE

Articolo 18

(Definizioni)

1. Agli effetti della legge penale, si intende per:
 - a) *«atti con finalità di terrorismo»* le condotte destinate a procurare la morte o gravi lesioni personali ai civili o alle persone che non partecipano direttamente alle ostilità in caso di conflitto armato, che, per loro natura o contesto, sono compiute allo scopo di:
 - i. intimidire una popolazione;
 - ii. costringere le autorità pubbliche o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
 - b) *«atti con finalità di everzione»*: le condotte destinate a procurare la morte o gravi lesioni personali ai civili o alle persone che non partecipano direttamente alle ostilità in caso di conflitto armato, che, per loro natura o contesto, sono compiute allo scopo di destabilizzare le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali fondamentali di uno Stato o di un'organizzazione internazionale;
 - c) *«ordigno esplosivo o altro ordigno letale»*:
 - i. ogni arma o ogni ordigno esplosivo o incendiario concepito per, o suscettibile di, causare la morte, gravi lesioni corporali o rilevanti danni materiali;
 - ii. ogni arma o ogni ordigno concepito per o suscettibile di causare la morte, gravi lesioni corporali o rilevanti danni materiali, mediante l'emissione, la propagazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o di radiazioni o di materie radioattive.
 - d) *«forze armate di uno Stato»*: le forze che uno Stato organizza, addestra ed equipaggia conformemente al proprio diritto interno essenzialmente ai fini della difesa nazionale o della sicurezza nazionale, nonché le persone che agiscono a sostegno di dette forze armate e poste ufficialmente sotto il loro comando, autorità e responsabilità;
 - e) *«forze armate in periodo di conflitto armato»*: le forze armate di uno Stato e le forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, partecipando ad un conflitto armato, sia internazionale che non internazionale, esercitano, sotto la condotta di un comando responsabile, un controllo tale su una parte del territorio da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate e di osservare il diritto internazionale umanitario.

2. La finalità di terrorismo o di eversione sussiste anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro un altro Stato, un'istituzione o un organismo internazionale o quando si sono svolti in un altro Stato.
3. Il reato non sussiste quando i fatti previsti dal presente titolo sono commessi dalle forze armate in periodo di conflitto armato o dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, secondo le norme del diritto internazionale.

Articolo 19

(Associazione con finalità di terrorismo o di eversione)

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige una associazione che si propone il compimento di atti con finalità di terrorismo o di eversione, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
2. Per il solo fatto di partecipare intenzionalmente all'associazione o di partecipare attivamente alle attività delittuose o ad altre attività dell'associazione o di contribuire all'associazione o alle sue attività in qualunque modo, direttamente o indirettamente, anche attraverso associazioni ad essa collegate, con la consapevolezza che tale partecipazione o contributo è funzionale al raggiungimento degli scopi delittuosi, si applica la reclusione da quattro a dieci anni.
3. Al delitto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 248 commi 3, 5, 6 e 7 del codice penale.

Articolo 20

(Assistenza agli associati)

1. Salvo che non costituisce più grave reato e fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, chiunque dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione indicata all'articolo 19, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Articolo 21

(Arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo o di eversione)

1. Chiunque arruola una o più persone per il compimento di atti con finalità di terrorismo o di eversione ovvero di sabotaggio di installazioni pubbliche o di servizi pubblici essenziali, è punito con la pena stabilita dall'articolo 19, comma 1.
2. Chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 19, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di un ordigno esplosivo o altro ordigno letale, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo o di eversione ovvero di sabotaggio di installazioni pubbliche o di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
3. Nel caso in cui la persona arruolata o addestrata è un minore la pena è aumentata. Nei confronti della persona minore addestrata, se punibile, la pena è invece diminuita.

Articolo 22

(Attentati con finalità di terrorismo o di eversione)

1. Chiunque, compiendo un atto con finalità di terrorismo o di eversione, attentata alla vita o all'incolumità di una o più persone, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
2. Qualora dalle condotte del comma 1 derivi:
 - a) la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a venticinque anni;
 - b) la lesione personale grave o gravissima di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione non inferiore ai quindici anni.

Articolo 23

(Finanziamento del terrorismo)

1. Chiunque, in maniera diretta o indiretta, raccoglie, eroga, deposita o custodisce denaro contante, beni o altre risorse economiche, in qualunque modo realizzati, con l'intenzione che essi saranno utilizzati o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di:
 - a) compiere uno dei reati definiti negli articoli 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, e 39 della presente legge;
 - b) compiere o favorire il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo;è punito, indipendentemente dall'utilizzo dei beni o delle risorse economiche per la commissione o il tentativo delle condotte medesime, con la reclusione da cinque a quindici anni.
2. Il reato sussiste sia che gli atti siano rivolti a finanziare associazioni, sia che gli atti siano rivolti a finanziare una o più persone fisiche.
3. Alla stessa pena, ridotta di un terzo, soggiace anche chi finanzia i soggetti iscritti nell'apposita lista di coloro che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il delitto non sussiste se la erogazione di beni o risorse avviene nel corso di un'operazione umanitaria o caritatevole di emergenza e nella misura in cui i beni forniti siano strettamente indispensabili a soddisfare i bisogni fondamentali dei beneficiari.

Articolo 24

(Preso d'ostaggi con finalità di terrorismo o di eversione)

1. Chiunque compie gli atti previsti dall'articolo 146 del codice penale con finalità di terrorismo o di eversione è punito con la reclusione da sette a quindici anni e con la multa non inferiore a euro venticinquemila.
2. Al delitto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 146, commi 4 e 5 del codice penale.
3. Se il delitto è commesso al fine di costringere lo Stato o la Santa Sede, esso è punito secondo la legge vaticana ancorché sia stato consumato o tentato all'estero.

TITOLO VI

DELITTI MEDIANTE ORDIGNI ESPLOSIVI O CONCERNENTI MATERIALE NUCLEARE

Articolo 25

(Definizioni)

1. Agli effetti della legge penale, si intende per:

- a) «luogo pubblico»: le parti di qualsiasi edificio, terreno, pubblica via, corso d'acqua e altro luogo accessibili o aperti al pubblico in modo continuato, periodico o occasionale, adibiti ad uso commerciale, culturale, storico, educativo, religioso, ufficiale, ludico, ricreativo o altro, accessibili o aperti al pubblico;
 - b) «installazione governativa o pubblica»: ogni attrezzatura od ogni mezzo di trasporto di tipo permanente o temporaneo utilizzato o occupato da rappresentanti di uno Stato, da membri del governo, del parlamento o della magistratura, o dagli agenti o dal personale di uno Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, o dagli agenti o dal personale di un'organizzazione intergovernativa, nell'ambito delle loro funzioni ufficiali;
 - c) «sistema di trasporto pubblico»: tutte le attrezzature, veicoli e mezzi, pubblici o privati, utilizzati nell'ambito di servizi di trasporto di persone o di merci accessibili al pubblico;
 - d) «infrastruttura»: ogni impianto pubblico o privato che fornisce servizi di utilità pubblica, quali l'approvvigionamento idrico, l'evacuazione delle acque reflue, l'energia, il combustibile o le comunicazioni;
 - e) «materiale nucleare»: il plutonio, eccetto quello la cui concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l'80%, l'uranio arricchito d'uranio 235 o 233, l'uranio contenente la miscela d'isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o residui di minerale, nonché ogni materia contenente uno o più dei detti elementi o isotopi.
2. Il reato non sussiste quando i fatti previsti dal presente titolo sono commessi dalle forze armate in periodo di conflitto armato o dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, secondo le norme del diritto internazionale.

Articolo 26

(Atti di terrorismo o di eversione con ordigno esplosivo)

Salvo che non costituisca più grave reato, chiunque compie un atto con finalità di terrorismo o di eversione diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui o beni pubblici, mediante l'uso di un ordigno esplosivo o altro ordigno letale, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa non inferiore a euro quindicimila.

Articolo 27

(Uso di un ordigno esplosivo)

1. Chiunque consegna, collochi, faccia esplodere o detonare un ordigno esplosivo o altro ordigno letale in o contro un luogo pubblico, un'installazione governativa o un'altra installazione pubblica, un sistema di trasporto pubblico o un'infrastruttura:
 - a) nell'intento di causare la morte o gravi lesioni corporali, è punito con la reclusione non inferiore ai quindici anni;
 - b) nell'intento di causare massicce distruzioni di tale luogo, installazione, sistema o infrastruttura, quando tali distruzioni comportino o rischino di comportare considerevoli perdite economiche, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
2. Qualora dalle condotte del comma 1 derivi:
 - a) la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione da trenta a trentacinque anni;
 - b) la lesione personale grave o gravissima di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni.

3. Se il delitto è commesso con finalità di terrorismo o di eversione, la pena prevista dal comma 1 è aumentata e la pena prevista dal comma 2, lettera b), è sostituita con la reclusione da trenta a trentacinque anni.

Articolo 28

(Maneggio di materiale nucleare)

Chiunque ricetta, detiene, usa, cede, altera, aliena o disperde materiale nucleare, senza averne facoltà e in modo che cagionino o possano cagionare:

- a) la morte o gravi lesioni corporali;
- b) considerevoli danni ai beni;

è punito, nel caso previsto dalla lettera a), con la pena della reclusione non inferiore ai quindici anni e, nel caso previsto dalla lettera b), con la pena della reclusione da sette a dodici anni.

Articolo 29

(Appropriazione illecita di materiale nucleare)

1. Chiunque commette furto di materiale nucleare o lo sottrae o se ne appropria indebitamente, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
2. Chiunque estorce materiale nucleare mediante minacce, ricorso alla forza o ad altra forma d'intimidazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Articolo 30

(Minaccia mediante materiale nucleare)

1. Chiunque minaccia di impiegare materiale nucleare per uccidere o ferire gravemente altre persone o cagionare danni considerevoli ai beni, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
2. Chiunque commette il reato di cui al primo comma al fine di costringere un terzo a fare o non fare un atto, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
3. Quando il delitto è commesso al fine di costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale intergovernativa, la pena è aumentata.
4. Se il delitto è commesso al fine di costringere lo Stato o la Santa Sede, esso è punito secondo la legge vaticana ancorché sia stato consumato o tentato all'estero.

TITOLO VII

DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA O AEREA O CONTRO LA SICUREZZA DEGLI AEROPORTI O DELLE PIATTAFORME FISSE

Articolo 31

(Definizioni)

Agli effetti del presente titolo, si intende per:

- a) «*nave*»: un bastimento marittimo di qualsiasi tipo, che non sia fissato in permanenza al fondo del mare, compresi i congegni a portanza dinamica, i sommergibili e tutti gli altri mezzi galleggianti, ad esclusione delle navi da guerra, delle navi appartenenti ad uno Stato o gestite da uno Stato quando sono utilizzate come navi da guerra ausiliarie o a fini doganali o di polizia, nonché delle navi che sono state ritirate dalla navigazione o sono state disarmate;

- b) «*aeromobile in volo*»: ogni aeromobile dal momento in cui, terminato l'imbarco, tutte le sue porte esterne sono state chiuse fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, si considera che il volo continua finché l'autorità competente non assuma la responsabilità per l'aeromobile, le persone ed i beni a bordo;
- c) «*aeromobile in servizio*»: ogni aeromobile dal momento in cui il personale a terra o l'equipaggio comincia a prepararlo in vista di un volo determinato fino allo spirare di un termine di ventiquattro ore dopo ogni atterraggio; il periodo di servizio comprende in ogni caso la totalità del tempo durante il quale l'aeromobile è in volo ai sensi della lettera b) di questo articolo;
- d) «*piattaforma fissa*»: un'isola artificiale, una installazione o una struttura fissata in permanenza sul fondo del mare ai fini della esplorazione o dello sfruttamento di risorse o ad altri fini economici.

Articolo 32

(Delitti contro la sicurezza della navigazione marittima o aerea)

1. Chiunque con violenza o minaccia s'impadronisce di una nave o di un aeromobile in volo o ne esercita il controllo, è punito con la reclusione da sette a quattordici anni.
2. Chiunque distrugge una nave o un aeromobile in servizio, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia uno dei seguenti atti:
 - a) un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una nave o di un aeromobile in volo;
 - b) causi danni ad una nave o ad un aeromobile in servizio o al carico di essi;
 - c) collochi o faccia collocare su una nave o su un aeromobile in servizio, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere o a causare danni alla nave o all'aeromobile o al carico di essi;
 - d) distrugga o danneggi installazioni o servizi di navigazione marittima o aerea o ne alteri il funzionamento;
 - e) comunichi informazioni che sa essere erronee;è punito, quando tale atto sia di natura tale da mettere in pericolo o pregiudicare la sicurezza della navigazione marittima o aerea, con la reclusione da cinque a dieci anni.
4. Qualora dalle condotte, consumate o tentate, previste dal presente articolo derivi:
 - a) la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione da trenta a trentacinque anni;
 - b) la lesione personale di una o più persone, alla pena prevista dal presente articolo si aggiunge quella prevista per il delitto di lesione personale.
5. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque istiga qualcuno a commettere o minaccia di commettere alcuno dei delitti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

6. I delitti previsti dal presente articolo sono altresì puniti secondo la legge vaticana anche se l'aeromobile a bordo del quale il delitto è commesso atterra sul territorio dello Stato mentre il presunto autore del delitto si trova ancora a bordo; nonché nel caso in cui il delitto sia commesso contro un aeromobile o a bordo di un aeromobile dato in noleggio, senza equipaggio, ad un cittadino dello Stato o a persona domiciliata nel territorio dello Stato.

Articolo 33

(Delitti contro la sicurezza degli aeroporti)

1. Chiunque, per mezzo di qualunque dispositivo, sostanza o arma, con un atto che pregiudica o che sia di natura tale da pregiudicare la sicurezza nell'aeroporto:
 - a) compie nei confronti di una persona, in un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale, un atto di violenza che causa o è di natura tale da causare ferite gravi o la morte, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni;
 - b) distrugge o danneggia gravemente le attrezzature di un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale o di aeromobili che non sono in servizio e che si trovano nell'aeroporto, oppure interrompe i servizi dell'aeroporto, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
2. Qualora dalle condotte, consumate o tentate, previste dal presente articolo derivi:
 - a) la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione da trenta a trentacinque anni;
 - b) la lesione personale di una o più persone, alla pena prevista dal presente articolo si aggiunge quella prevista per il delitto di lesione personale.
3. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque istiga qualcuno a commettere o minaccia di commettere alcuno dei delitti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Articolo 34

(Delitti contro la sicurezza delle piattaforme fisse)

1. Chiunque s'impadronisce di una piattaforma fissa o ne esercita il controllo, con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
2. Chiunque distrugge una piattaforma fissa, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia uno dei seguenti atti:
 - a) un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una piattaforma fissa;
 - b) danneggia una piattaforma fissa;
 - c) colloca o fa collocare in una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggerla o danneggiarla;è punito, quando tale atto sia di natura tale da mettere in pericolo o pregiudicare la sicurezza di una piattaforma fissa, con la reclusione da quattro a otto anni.
4. Qualora dalle condotte, consumate o tentate, previste dal presente articolo derivi:
 - a) la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione da trenta a trentacinque anni;
 - b) la lesione personale di una o più persone, alla pena prevista dal presente articolo si aggiunge quella prevista per il delitto di lesione personale.

5. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque istiga qualcuno a commettere o minaccia di commettere alcuno dei delitti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Articolo 35

(Norme comuni)

1. L'istigazione, la minaccia o il tentativo di alcuno dei delitti di cui agli articoli 32, 33 e 34 anche se svolti, in tutto o in parte, all'estero, sono puniti secondo la legge vaticana sempre che il delitto istigato, minacciato o tentato sia stato compiuto o avrebbe dovuto essere compiuto nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del codice penale, o in danno o a bordo di una nave, di un aeromobile o di una piattaforma fissa appartenente allo Stato o alla Santa Sede.
2. Se il delitto è commesso con finalità di terrorismo o di eversione la pena è aumentata.

Articolo 36

(Pirateria)

Il sequestro, la rapina o qualsiasi atto illecito di violenza commessi a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati e rivolti contro un'altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Articolo 37

(Responsabilità criminale del capitano)

All'inizio dell'articolo 30 del Decreto n. LXVII, del 15 settembre 1951, sono aggiunte le seguenti parole: «*Salvo che il fatto costituisca un reato più grave,*»

TITOLO VIII

DELITTI CONTRO LE PERSONE CHE GODONO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 38

(Definizioni)

Agli effetti del presente titolo, per «*persona che gode di protezione internazionale*» si intende:

- a) ogni capo di Stato, ivi compreso ogni membro di un organo collegiale che esplica le funzioni di capo di Stato in virtù della costituzione del proprio Stato, quando si trova fuori del territorio del proprio Stato, nonché i familiari che lo accompagnano;
- b) ogni capo di Governo ed ogni ministro degli affari esteri, quando si trova fuori del territorio del proprio Stato, nonché i familiari che lo accompagnano;

- c) ogni rappresentante o funzionario di uno Stato o della Santa Sede e ogni altro funzionario o agente di un'organizzazione intergovernativa che, al momento e nel luogo in cui un reato viene commesso contro la sua persona, i suoi locali ufficiali, il suo domicilio privato o i suoi mezzi di trasporto, abbia secondo il diritto internazionale titolo ad una protezione speciale contro ogni attentato alla propria persona, libertà o dignità, nonché i familiari conviventi.

Articolo 39

(Delitti)

1. Chiunque cagiona la morte di una persona che gode di protezione internazionale, è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni.
2. Chiunque cagiona la lesione personale di una persona che gode di protezione internazionale, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Se la lesione è grave si applica la pena della reclusione da quattro a otto anni. Se la lesione è gravissima si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
3. Chiunque sequestra o priva in qualunque modo della libertà personale una persona che gode di protezione internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, ricorrendo alla violenza e prendendo di mira i locali ufficiali, l'alloggio privato o i mezzi di trasporto di una persona che gode di protezione internazionale, mette in pericolo la sua persona o la sua libertà, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
5. Chiunque minaccia di commettere alcuno dei delitti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 40

(Delitti commessi all'estero)

1. I delitti di cui al presente titolo, che siano commessi in danno di una persona che gode di protezione internazionale in virtù delle funzioni che esercita in nome dello Stato o della Santa Sede, sono puniti secondo la legge vaticana ancorché siano stati commessi all'estero.
2. Sono altresì puniti secondo la legge vaticana l'istigazione, la minaccia o il tentativo di commettere alcuno dei delitti di cui al presente titolo, anche se svolti, in tutto o in parte, all'estero, sempre che il delitto istigato, minacciato o tentato sia stato compiuto o avrebbe dovuto essere compiuto nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del codice penale.

TITOLO IX

DELITTI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Articolo 41

(Individuazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope)

Agli effetti del presente titolo, si intende per:

- a) «*sostanza stupefacente*»: ogni sostanza di origine naturale o di sintesi figurante alla Tabella I o alla Tabella II della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, così come modificata dal Protocollo del 1972, nonché ogni sostanza indicata in un apposito elenco che può essere approvato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano;

- b) «*sostanza psicotropa*»: ogni sostanza, avente origine naturale o di sintesi, oppure ogni prodotto naturale della Tabella I, II, III o IV della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, nonché ogni sostanza indicata in un apposito elenco che può essere approvato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano;
- c) «*Tabella I*» e «*Tabella II*»: le liste di sostanze annesse alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988 e successive modificazioni.

Articolo 42

(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Chiunque, senza esservi autorizzato, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché chi è dedito alla coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca o della pianta di canapa indiana, ai fini della produzione di stupefacenti, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro ventiseimila a euro duecentosessantamila.
2. Alla stessa pena soggiace anche chi detiene o acquista sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini delle condotte di cui al comma 1, nonché chi fabbrica, trasporta o distribuisce attrezzature di materiali o di sostanze figuranti nella Tabella I o nella Tabella II che il colpevole sa essere destinati alla coltivazione, produzione o fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze del reato ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro tremila a euro ventiseimila.
4. Nel caso di cui la quantità delle sostanze è tale da fare ritenere che le stesse siano destinate ad un uso esclusivamente personale, si applica la pena della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro mille.
5. La pena è aumentata se il reato è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.
6. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato al fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 43

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 42, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Nei casi indicati dal comma 1, se l'associazione è armata, la pena non è inferiore a ventiquattro anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in un luogo di deposito.

5. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria, per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione del reato.

Articolo 44

(Aggravanti e confisca)

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 42 sono aumentate da un terzo alla metà:
 - a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a un minore;
 - b) per chi ha indotto una persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope a commettere il reato o a cooperare nella commissione del reato;
 - c) se il fatto è stato commesso da persona armata o camuffata;
 - d) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.
2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.
3. L'autorità giudiziaria con la condanna dispone la confisca e la distruzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, salva l'applicazione dell'articolo 36, comma 4, del codice penale.

Articolo 45

(Prescrizioni abusive)

1. Le pene previste dall'articolo 42 si applicano altresì a carico del medico che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.
2. Il reato di cui all'articolo 42 non sussiste riguardo all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte delle farmacie e al loro acquisto, vendita o cessione in dose e forma di medicinali, sulla base di prescrizioni mediche.

TITOLO X

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE DERIVANTE DA REATO

Articolo 46

(Responsabilità della persona giuridica)

1. La persona giuridica è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. La persona giuridica non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
3. Se il reato è stato commesso dai soggetti indicati nel comma 1, lettera a), la persona giuridica non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
4. È comunque disposta la confisca delle cose della persona giuridica che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo o che ne costituiscono l'impiego, anche nella forma per equivalente.
5. La responsabilità della persona giuridica sussiste anche quando:
- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle autorità pubbliche.
7. Nei casi in cui sussiste la giurisdizione per i reati commessi all'estero, le persone giuridiche aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero.

Articolo 47

(Tipologia di sanzioni amministrative)

1. Spetta al giudice determinare quali sanzioni amministrative irrogare in caso di accertamento di responsabilità amministrativa derivante da reato.
2. Salva la possibilità di sanzioni ulteriori previste dalla legge, le sanzioni che il giudice può irrogare sono:
 - a) la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di danaro;
 - b) l'interdizione definitiva o temporanea all'esercizio di un'attività;
 - c) la sospensione, la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, nonché il divieto di contrattare con le autorità pubbliche;
 - d) la confisca.
3. Nella determinazione dell'ammontare o della durata di una sanzione amministrativa, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità del fatto, al grado della responsabilità della persona giuridica, all'attività svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché alla condizione economica e patrimoniale della persona giuridica.
4. Se la legge non prevede l'ammontare della sanzione pecuniaria, essa sarà da determinare da un minimo di euro cinquemila ad un massimo di euro duecentomila, tenuto conto dei criteri di cui al comma precedente.
5. Le sanzioni temporanee indicate al comma 1, lettere b) e c) non possono avere durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni, salvo diversa previsione di legge.

Articolo 48

(Casi di riduzione della sanzione pecuniaria)

La sanzione pecuniaria non può essere superiore ad euro cinquantamila se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la persona giuridica non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- c) la persona giuridica ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso;
- d) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Articolo 49

(Applicazione di sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive di cui all'articolo 47, comma 2, lettere b) e c), si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) la persona giuridica ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive indicate al comma 1 hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se la persona giuridica ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata almeno due volte negli ultimi dieci anni alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
4. Il giudice può applicare alla persona giuridica, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con le autorità pubbliche quando è già stata condannata al divieto temporaneo di contrattare con le autorità pubbliche almeno due volte negli ultimi dieci anni.

Articolo 50

(Norme processuali)

1. La competenza a conoscere la responsabilità amministrativa della persona giuridica appartiene al giudice penale competente per i reati da cui detta responsabilità deriva.
2. Per il procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica derivante da reato si osservano le disposizioni processuali relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.
3. Non si procede all'accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica derivante da reato quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.
4. Alla persona giuridica si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.
5. La persona giuridica che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente, a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione della persona giuridica e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

Articolo 51

(Norme generali)

Nel disciplinare la responsabilità amministrativa di cui al presente titolo si applicano le norme generali sulla rateazione del pagamento, sulla prescrizione e sulla devoluzione dei proventi stabilite in materia di sanzioni amministrative.

TITOLO XI

DISPOSIZIONE FINALI

Articolo 52 **(Estradizione)**

Nessuno dei reati di cui alla presente legge può essere considerato come un reato fiscale o come un reato politico o connesso ad un reato politico o ispirato da motivi politici, al fine di negare l'estradizione.

Articolo 53 **(Assistenza alle vittime)**

I beni confiscati a seguito dell'accertamento dei reati di cui alla presente legge possono essere destinati, in tutto o in parte, in favore delle vittime o alla riparazione dei danni subiti.

Articolo 54 **(Abrogazioni)**

Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 138 *bis*, 138 *ter*, 138 *quater*, 138 *quinquies*, 138 *sexies*, 138 *septies*, 145 *bis*, 311 *bis*, 326 *bis*, 326 *ter*, 326 *quater*, e 326 *quinquies* del codice penale;
- b) gli articoli 1, n. 6, 7, e 9; 4 *bis*, 5, 6, 7, 8, 14, 20, 21, 22, 23, e 23 *bis* della Legge del 30 dicembre 2010, N. CXXVII, *concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 55 **(Entrata in vigore)**

La presente legge entra in vigore il 1 settembre 2013.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 1 luglio 2013.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 11 luglio duemila tredici

GIUSEPPE Card. BERTELLO
Presidente

Visto
+ *Giuseppe Sciacca*
Vescovo tit. di Fondi
Segretario Generale

CHARTER OF THE RIGHTS OF THE FAMILY

*Presented by the Holy See to all persons, institutions and authorities
concerned with the mission of the family in today's world*

October 22, 1983

Preamble

Considering that:

- A. The rights of the person, even though they are expressed as rights of the individual, have a fundamental social dimension which finds an innate and vital expression in the family;
- B. the family is based on marriage, that intimate union of life in complementarity between a man and a woman which is constituted in the freely contracted and publicly expressed indissoluble bond of matrimony and is open to the transmission of life;
- C. marriage is the natural institution to which the mission of transmitting life is exclusively entrusted;
- D. the family, a natural society, exists prior to the State or any other community, and possesses inherent rights which are inalienable;
- E. the family constitutes, much more than a mere juridical, social and economic unit, a community of love and solidarity, which is uniquely suited to teach and transmit cultural, ethical, social, spiritual and religious values, essential for the development and well-being of its own members and of society.
- F. the family is the place where different generations come together and help one another to grow in human wisdom and to harmonize the rights of individuals with other demands of social life;
- G. the family and society, which are mutually linked by vital and organic bonds, have a complementary function in the defense and advancement of the good of every person and of humanity;
- H. the experience of different cultures throughout history has shown the need for society to recognize and defend the institution of the family;
- I. society, and in a particular manner the State and International Organizations, must protect the family through measures of a political, economic, social and juridical character, which aim at consolidating the unity and stability of the family so that it can exercise its specific function;
- J. the rights, the fundamental needs, the well-being and the values of the family, even though they are progressively safeguarded in some cases, are often ignored and not rarely undermined by laws, institutions and socio-economic programs;
- K. many families are forced to live in situations of poverty which prevent them from carrying out their role with dignity;

L. the Catholic Church, aware that the good of the person, of society and of the Church herself passes by way of the family, has always held it part of her mission to proclaim to all the plan of God instilled in human nature concerning marriage and the family, to promote these two institutions and to defend them against all those who attack them;

M. the Synod of Bishops celebrated in 1980 explicitly recommended that a Charter of the Rights of the Family be drawn up and circulated to all concerned;

the Holy See, having consulted the Bishops' Conferences, now presents this "Charter of the Rights of the Family" and urges all States, International Organizations, and all interested Institutions and persons to promote respect for these rights, and to secure their effective recognition and observance.

Article 1

All persons have the right to the free choice of their state of life and thus to marry and establish a family or to remain single.

a) Every man and every woman, having reached marriageable age and having the necessary capacity, has the right to marry and establish a family without any discrimination whatsoever; legal restrictions to the exercise of this right, whether they be of a permanent or temporary nature, can be introduced only when they are required by grave and objective demands of the institution of marriage itself and its social and public significance; they must respect in all cases the dignity and the fundamental rights of the person.

b) Those who wish to marry and establish a family have the right to expect from society the moral, educational, social and economic conditions which will enable them to exercise their right to marry in all maturity and responsibility.

c) The institutional value of marriage should be upheld by the public authorities; the situation of non-married couples must not be placed on the same level as marriage duly contracted. Article

2 Marriage cannot be contracted except by free and full consent duly expressed by the spouses.

a) With due respect for the traditional role of the families in certain cultures in guiding the decision of their children, all pressure which would impede the choice of a specific person as spouse is to be avoided.

b) The future spouses have the right to their religious liberty. Therefore to impose as a prior condition for marriage a denial of faith or a profession of faith which is contrary to conscience, constitutes a violation of this right.

c) The spouses, in the natural complementarity which exists between man and woman, enjoy the same dignity and equal rights regarding the marriage.

Article 3

The spouses have the inalienable right to found a family and to decide on the spacing of births and the number of children to be born, taking into full consideration their duties towards themselves, their children already born, the family and society, in a just hierarchy of values and in accordance with the objective moral order which excludes recourse to contraception, sterilization and abortion.

- a) The activities of public authorities and private organizations which attempt in any way to limit the freedom of couples in deciding about their children constitute a grave offense against human dignity and justice.
- b) In international relations, economic aid for the advancement of peoples must not be conditioned on acceptance of programs of contraception, sterilization or abortion.
- c) The family has a right to assistance by society in the bearing and rearing of children. Those married couples who have a large family have a right to adequate aid and should not be subjected to discrimination.

Article 4

Human life must be respected and protected absolutely from the moment of conception.

- a) Abortion is a direct violation of the fundamental right to life of the human being.
- b) Respect of the dignity of the human being excludes all experimental manipulation or exploitation of the human embryo.
- c) All interventions on the genetic heritage of the human person that are not aimed at correcting anomalies constitute a violation of the right to bodily integrity and contradict the good of the family.
- d) Children, both before and after birth, have the right to special protection and assistance, as do their mothers during pregnancy and for a reasonable period of time after childbirth.
- e) All children, whether born in or out of wedlock, enjoy the same right to social protection, with a view to their integral personal development.
- f) Orphans or children who are deprived of the assistance of their parents or guardians must receive particular protection on the part of society. The State, with regard to foster-care or adoption, must provide legislation which assists suitable families to welcome into their homes children who are in need of permanent or temporary care. This legislation must, at the same time, respect the natural rights of the parents.
- g) Children who are handicapped have the right to find in the home and the school an environment suitable to their human development.

Article 5

Since they have conferred life on their children, parents have the original, primary and inalienable right to educate them; hence they must be acknowledged as the first and foremost educators of their children.

- a) Parents have the right to educate their children in conformity with their moral and religious convictions, taking into account the cultural traditions of the family which favor the good and the dignity of the child; they should also receive from society the necessary aid and assistance to perform their educational role properly.
- b) Parents have the right to freely choose schools or other means necessary to educate their children in keeping with their convictions. Public authorities must ensure that public subsidies are so

allocated that parents are truly free to exercise this right without incurring unjust burdens. Parents should not have to sustain, directly or indirectly, extra charges which would deny or unjustly limit the exercise of this freedom.

c) Parents have the right to ensure that their children are not compelled to attend classes which are not in agreement with their own moral and religious convictions. In particular, sex education is a basic right of the parents and must always be carried out under their close supervision, whether at home or in educational centers chosen and controlled by them.

d) The rights of parents are violated when a compulsory system of education is imposed by the State from which all religious formation is excluded.

e) The primary right of parents to educate their children must be upheld in all forms of collaboration between parents, teachers and school authorities, and particularly in forms of participation designed to give citizens a voice in the functioning of schools and in the formulation and implementation of educational policies.

f) The family has the right to expect that the means of social communication will be positive instruments for the building up of society, and will reinforce the fundamental values of the family. At the same time the family has the right to be adequately protected, especially with regard to its youngest members, from the negative effects and misuse of the mass media.

Article 6

The family has the right to exist and to progress as a family.

a) Public authorities must respect and foster the dignity, lawful independence, privacy, integrity and stability of every family.

b) Divorce attacks the very institution of marriage and of the family.

c) The extended family system, where it exists, should be held in esteem and helped to carry out better its traditional role of solidarity and mutual assistance, while at the same time respecting the rights of the nuclear family and the personal dignity of each member.

Article 7

Every family has the right to live freely its own domestic religious life under the guidance of the parents, as well as the right to profess publicly and to propagate the faith, to take part in public worship and in freely chosen programs of religious instruction, without suffering discrimination.

Article 8

The family has the right to exercise its social and political function in the construction of society.

a) Families have the right to form associations with other families and institutions, in order to fulfill the family's role suitably and effectively, as well as to protect the rights, foster the good and represent the interests of the family.

b) On the economic, social, juridical and cultural levels, the rightful role of families and family associations must be recognized in the planning and development of programs which touch on family life.

Article 9

Families have the right to be able to rely on an adequate family policy on the part of public authorities in the juridical, economic, social and fiscal domains, without any discrimination whatsoever.

a) Families have the right to economic conditions which assure them a standard of living appropriate to their dignity and full development. They should not be impeded from acquiring and maintaining private possessions which would favor stable family life; the laws concerning inheritance or transmission of property must respect the needs and rights of family members.

b) Families have the right to measures in the social domain which take into account their needs, especially in the event of the premature death of one or both parents, of the abandonment of one of the spouses, of accident, or sickness or invalidity, in the case of unemployment, or whenever the family has to bear extra burdens on behalf of its members for reasons of old age, physical or mental handicaps or the education of children.

c) The elderly have the right to find within their own family or, when this is not possible, in suitable institutions, an environment which will enable them to live their later years of life in serenity while pursuing those activities which are compatible with their age and which enable them to participate in social life.

d) The rights and necessities of the family, and especially the value of family unity, must be taken into consideration in penal legislation and policy, in such a way that a detainee remains in contact with his or her family and that the family is adequately sustained during the period of detention.

Article 10

Families have a right to a social and economic order in which the organization of work permits the members to live together, and does not hinder the unity, well-being, health and the stability of the family, while offering also the possibility of wholesome recreation.

a) Remuneration for work must be sufficient for establishing and maintaining a family with dignity, either through a suitable salary, called a "family wage," or through other social measures such as family allowances or the remuneration of the work in the home of one of the parents; it should be such that mothers will not be obliged to work outside the home to the detriment of family life and especially of the education of the children.

b) The work of the mother in the home must be recognized and respected because of its value for the family and for society.

Article 11

The family has the right to decent housing, fitting for family life and commensurate to the number of the members, in a physical environment that provides the basic services for the life of the family and the community.

Article 12

The families of migrants have the right to the same protection as that accorded other families.

- a) The families of immigrants have the right to respect for their own culture and to receive support and assistance towards their integration into the community to which they contribute.
- b) Emigrant workers have the right to see their family united as soon as possible.
- c) Refugees have the right to the assistance of public authorities and International Organizations in facilitating the reunion of their families.

Sources and References

- A. "Rerum novarum", no. 9; "Gaudium et spes", no. 24.
- B. "Pacem in terris", Part 1; "Gaudium et spes", nos. 48 and 50; "Familiaris consortio", no. 19; "Codex Iuris Canonici", no. 1056.
- C. "Gaudium et spes", no. 50; "Humanae vitae", no. 12; "Familiaris consortio", no. 28.
- D. "Rerum novarum", nos. 9 and 10; "Familiaris consortio", no. 45.
- E. "Familiaris consortio", no. 43.
- F. "Gaudium et spes", no. 52; "Familiaris consortio", no. 21.
- G. "Gaudium et spes", no. 52; "Familiaris consortio", nos. 42 and 45.
- I. "Familiaris consortio", no. 45.
- J. "Familiaris consortio", nos. 46.
- K. "Familiaris consortio", nos. 6 and 77.
- L. "Familiaris consortio", nos. 3 and 46.
- M. "Familiaris consortio", no. 46.

art. 1

- "Rerum novarum", no. 9; "Pacem in terris", Part 1; "Gaudium et spes", no. 26; "Universal Declaration of Human Rights", no. 16, 1.
- a) "Codes Iuris Canonici", nos. 1058 and 1077; "Universal Declaration", no. 16, 1.
 - b) "Gaudium et spes", no. 52; "Familiaris consortio", no. 81.
 - c) "Gaudium et spes", no. 52; "Familiaris consortio", nos. 81 and 82.

art. 2

- "Gaudium et spes", no. 52; "Codex Iuris Canonici", no. 1057; "Universal Declaration", nos. 16, 2.
- a) "Gaudium et spes", no. 52.
 - b) "Dignitatis humanae", no. 6.
 - c) "Gaudium et spes", no. 49; "Familiaris consortio", nos. 19 and 22; "Codex Iuris Canonici", no. 1135; "Universal Declaration", no. 16, 1.

art. 3

- "Populorum progressio", no. 37; "Gaudium et spes", nos. 50 and 87; "Humanae vitae", no. 10; "Familiaris consortio", nos. 30 and 46.
- a) "Familiaris consortio", no. 30.
 - b) "Familiaris consortio", no. 30.
 - c) "Gaudium et spes", no. 50.

art. 4

- "Gaudium et spes", no. 51; "Familiaris consortio", no. 26.
- a) "Humanae vitae", no. 14; Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, Declaration on Procured Abortion, November 18, 1974; "Familiaris consortio", no. 30.
 - b) Pope John Paul II, Address to the Pontifical Academy of Sciences, October 23, 1982.
 - c) Universal Declaration, no. 25, 2; Convention on the Rights of the Child, Preamble and no. 4.
 - d) Universal Declaration, no. 25, 2.
 - e) "Familiaris consortio", no. 41.
 - f) "Familiaris consortio", no. 77.

art. 5

Divini Illius Magistri, nos. 27-34; Gravissimum educationis, no. 3; Familiaris consortio, no. 36; Codex Iuris Canonici, nos. 793 and 1136.

a) Familiaris consortio, no. 46.

b) Gravissimum educationis, no. 7; Dignitatis humanae, no. 5; Pope John Paul II, Religious Freedom and the Helsinki Final Act.

(Letter to the Heads of State of the nations which signed the Helsinki Final Act), 4b; Familiaris consortio, no. 40; Codex Iuris Canonici, no. 797.

c) Dignitatis humanae, no. 5; Familiaris consortio, nos. 37 and 40.

d) Dignitatis humanae, no. 5; Familiaris consortio, no. 40.

e) Familiaris consortio, no. 40; Codex Iuris Canonici, no. 796.

f) Pope Paul VI, Message for the Third World Communications Day, 1969; Familiaris consortio, no. 76.

art. 6

Familiaris consortio, no. 46.

a) Rerum novarum, no. 10; Familiaris consortio, no. 46; International Covenant on Civil and Political Rights, no. 17.

b) Gaudium et spes, nos. 48 and 50.

art. 7

Dignitatis humanae, no. 5; Religious Freedom and the Helsinki Final Act, 4b; International Covenant on Civil and Political Rights, no. 18.

art. 8

Familiaris consortio, nos. 44 and 48.

a) Apostolicam actuositatem, no. 11; Familiaris consortio, nos. 46 and 72.

b) Familiaris consortio, nos. 44 and 45.

art. 9

Laborem exercens, nos. 10 and 19; Familiaris consortio, no. 45; Universal Declaration, nos. 16, 3 and 22; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, nos. 10, 1.

a) Mater et magistra, Part II; Laborem exercens, no. 10; Familiaris consortio, no. 45; Universal Declaration, nos. 22 and 25; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 7, a, ii.

b) Familiaris consortio, nos. 45 and 46; Universal Declaration, no. 25, 1; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, nos. 9, 10, 1 and 10, 2.

c) Gaudium et spes, no. 52; Familiaris consortio, no. 27.

art. 10

Laborem exercens, no. 19; Familiaris consortio, no. 77; Universal Declaration, no. 23, 3.

a) Laborem exercens, no. 19; Familiaris consortio, nos. 23 and 81.

b) Familiaris consortio, no. 23.

art. 11

Apostolicam actuositatem, no. 8; Familiaris consortio, no. 81; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, nos. 11, 1.

art. 12

Familiaris consortio, no. 77; European Social Charter, 19.

**ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI
TO THE BISHOPS OF IRELAND
ON THEIR AD LIMINA VISIT**

*Consistory Hall
Saturday, 28 October 2006*

Dear Brother Bishops,

In the words of a traditional Irish greeting, a hundred thousand welcomes to you, the Bishops of Ireland, on the occasion of your *ad Limina* visit. As you venerate the tombs of the Apostles Peter and Paul, may you draw inspiration from the courage and vision of these two great saints, who so faithfully led the way in the Church's mission of proclaiming Christ to the world. Today you have come to strengthen the bonds of communion with the Successor of Peter, and I gladly express my appreciation for the gracious words addressed to me on your behalf by Archbishop Seán Brady, President of your Episcopal Conference. The constant witness of countless generations of Irish people to their faith in Christ and their fidelity to the Holy See has shaped Ireland at the deepest level of her history and culture. We are all aware of the outstanding contribution that Ireland has made to the life of the Church, and the extraordinary courage of her missionary sons and daughters who have carried the Gospel message far beyond her shores. Meanwhile, the flame of faith has continued bravely burning at home through all the trials afflicting your people in the course of their history. In the words of the Psalmist, "I will sing for ever of your love, O Lord, through all ages my mouth shall proclaim your truth" (*Ps* 89:1).

The present time brings many new opportunities to bear witness to Christ and fresh challenges for the Church in Ireland. You have spoken about the consequences for society of the rise in prosperity that the last fifteen years have brought. After centuries of emigration, which involved the pain of separation for so many families, you are experiencing for the first time a wave of immigration. Traditional Irish hospitality is finding unexpected new outlets. Like the wise householder who brings forth from his treasure "what is new and what is old" (*Mt* 13:52), your people need to view the changes in society with discernment, and here they look to you for leadership. Help them to recognize the inability of the secular, materialist culture to bring true satisfaction and joy. Be bold in speaking to them of the joy that comes from following Christ and living according to his commandments. Remind them that our hearts were made for the Lord and that they find no peace until they rest in him (cf. Saint Augustine, *Confessions*, 1:1).

So often the Church's counter-cultural witness is misunderstood as something backward and negative in today's society. That is why it is important to emphasize the Good News, the life-giving and life-enhancing message of the Gospel (cf. *Jn* 10:10). Even though it is necessary to speak out strongly against the evils that threaten us, we must correct the idea that Catholicism is merely "a collection of prohibitions". Sound catechesis and careful "formation of the heart" are needed here, and in this regard you are blessed in Ireland with solid resources in your network of Catholic schools, and in so many dedicated religious and lay teachers who are seriously committed to the education of the young. Continue to encourage them in their task and ensure that their catechetical programmes are based on *The Catechism of the Catholic Church*, as well as the new *Compendium*. Superficial presentations of Catholic teaching must be avoided, because only the fullness of the faith can communicate the liberating power of the Gospel. By exercising vigilance over the quality of the syllabuses and the course-books used and by proclaiming the Church's

doctrine in its entirety, you are carrying out your responsibility to “preach the word ... in season and out of season ... unfailing in patience and in teaching” (2 *Tim* 4:2).


In the exercise of your pastoral ministry, you have had to respond in recent years to many heart-rending cases of sexual abuse of minors. These are all the more tragic when the abuser is a cleric. The wounds caused by such acts run deep, and it is an urgent task to rebuild confidence and trust where these have been damaged. In your continuing efforts to deal effectively with this problem, it is important to establish the truth of what happened in the past, to take whatever steps are necessary to prevent it from occurring again, to ensure that the principles of justice are fully respected and, above all, to bring healing to the victims and to all those affected by these egregious crimes. In this way, the Church in Ireland will grow stronger and be ever more capable of giving witness to the redemptive power of the Cross of Christ. I pray that by the grace of the Holy Spirit, this time of purification will enable all God’s people in Ireland to “maintain and perfect in their lives that holiness which they have received from God” (*Lumen Gentium*, 40).

The fine work and selfless dedication of the great majority of priests and religious in Ireland should not be obscured by the transgressions of some of their brethren. I am certain that the people understand this, and continue to regard their clergy with affection and esteem. Encourage your priests always to seek spiritual renewal and to discover afresh the joy of ministering to their flocks within the great family of the Church. At one time, Ireland was blessed with such an abundance of priestly and religious vocations that much of the world was able to benefit from their apostolic labours. In recent years, though, the number of vocations has fallen sharply. How urgent it is, then, to heed the Lord’s words: “The harvest is plentiful, but the labourers are few. Pray, therefore, the Lord of the harvest to send out labourers into his harvest” (*Mt* 9:37-38). I am pleased to learn that many of your dioceses have adopted the practice of silent prayer for vocations before the Blessed Sacrament. This should be warmly encouraged. Yet above all, it falls to you, the Bishops, and to your clergy to offer young people an inspiring and attractive vision of the ordained priesthood. Our prayer for vocations “must lead to action so that from our praying heart a spark of our joy in God and in the Gospel may arise, enkindling in the hearts of others a readiness to say ‘yes’” (*Address to Priests and Permanent Deacons*, Freising, 14 September 2006). Even if Christian commitment is considered unfashionable in some circles, there is a real spiritual hunger and a generous desire to serve others among the young people of Ireland. A vocation to the priesthood or the religious life offers an opportunity to respond to this desire in a way that brings deep joy and personal fulfilment.

Allow me to add an observation that is close to my heart. For many years, Christian representatives of all denominations, political leaders and many men and women of good will have been involved in seeking means to ensure a brighter future for Northern Ireland. Although the path is arduous, much progress has been made in recent times. It is my prayer that the committed efforts of those concerned will lead to the creation of a society marked by a spirit of reconciliation, mutual respect and willing cooperation for the common good of all.

As you prepare to return to your Dioceses, I commend your apostolic ministry to the intercession of all the saints of Ireland, and I assure you of my deep affection and constant prayer for you and for the Irish people. May Our Lady of Knock watch over and protect you always. To all of you, and to the priests, religious and lay faithful of your beloved island I cordially impart my Apostolic Blessing as a pledge of peace and joy in the Lord Jesus Christ.

PASTORAL LETTER
OF THE HOLY FATHER
POPE BENEDICT XVI
TO THE CATHOLICS OF IRELAND



1. Dear Brothers and Sisters of the Church in Ireland, it is with great concern that I write to you as Pastor of the universal Church. Like yourselves, I have been deeply disturbed by the information which has come to light regarding the abuse of children and vulnerable young people by members of the Church in Ireland, particularly by priests and religious. I can only share in the dismay and the sense of betrayal that so many of you have experienced on learning of these sinful and criminal acts and the way Church authorities in Ireland dealt with them.

As you know, I recently invited the Irish bishops to a meeting here in Rome to give an account of their handling of these matters in the past and to outline the steps they have taken to respond to this grave situation. Together with senior officials of the Roman Curia, I listened to what they had to say, both individually and as a group, as they offered an analysis of mistakes made and lessons learned, and a description of the programmes and protocols now in place. Our discussions were frank and constructive. I am confident that, as a result, the bishops will now be in a stronger position to carry forward the work of repairing past injustices and confronting the broader issues associated with the abuse of minors in a way consonant with the demands of justice and the teachings of the Gospel.

2. For my part, considering the gravity of these offences, and the often inadequate response to them on the part of the ecclesiastical authorities in your country, I have decided to write this Pastoral Letter to express my closeness to you and to propose a path of healing, renewal and reparation.

It is true, as many in your country have pointed out, that the problem of child abuse is peculiar neither to Ireland nor to the Church. Nevertheless, the task you now face is to address the problem of abuse that has occurred within the Irish Catholic community, and to do so with courage and determination. No one imagines that this painful situation will be resolved swiftly. Real progress has been made, yet much more remains to be done. Perseverance and prayer are needed, with great trust in the healing power of God's grace.

At the same time, I must also express my conviction that, in order to recover from this grievous wound, the Church in Ireland must first acknowledge before the Lord and before others the serious sins committed against defenceless children. Such an acknowledgement, accompanied by sincere sorrow for the damage caused to these victims and their families, must lead to a concerted effort to ensure the protection of children from similar crimes in the future.

As you take up the challenges of this hour, I ask you to remember "the rock from which you were hewn" (*Is* 51:1). Reflect upon the generous, often heroic, contributions made by past generations of

Irish men and women to the Church and to humanity as a whole, and let this provide the impetus for honest self-examination and a committed programme of ecclesial and individual renewal. It is my prayer that, assisted by the intercession of her many saints and purified through penance, the Church in Ireland will overcome the present crisis and become once more a convincing witness to the truth and the goodness of Almighty God, made manifest in his Son Jesus Christ.

3. Historically, the Catholics of Ireland have proved an enormous force for good at home and abroad. Celtic monks like Saint Columbanus spread the Gospel in Western Europe and laid the foundations of medieval monastic culture. The ideals of holiness, charity and transcendent wisdom born of the Christian faith found expression in the building of churches and monasteries and the establishment of schools, libraries and hospitals, all of which helped to consolidate the spiritual identity of Europe. Those Irish missionaries drew their strength and inspiration from the firm faith, strong leadership and upright morals of the Church in their native land.

From the sixteenth century on, Catholics in Ireland endured a long period of persecution, during which they struggled to keep the flame of faith alive in dangerous and difficult circumstances. Saint Oliver Plunkett, the martyred Archbishop of Armagh, is the most famous example of a host of courageous sons and daughters of Ireland who were willing to lay down their lives out of fidelity to the Gospel. After Catholic Emancipation, the Church was free to grow once more. Families and countless individuals who had preserved the faith in times of trial became the catalyst for the great resurgence of Irish Catholicism in the nineteenth century. The Church provided education, especially for the poor, and this was to make a major contribution to Irish society. Among the fruits of the new Catholic schools was a rise in vocations: generations of missionary priests, sisters and brothers left their homeland to serve in every continent, especially in the English-speaking world. They were remarkable not only for their great numbers, but for the strength of their faith and the steadfastness of their pastoral commitment. Many dioceses, especially in Africa, America and Australia, benefited from the presence of Irish clergy and religious who preached the Gospel and established parishes, schools and universities, clinics and hospitals that served both Catholics and the community at large, with particular attention to the needs of the poor.

In almost every family in Ireland, there has been someone – a son or a daughter, an aunt or an uncle – who has given his or her life to the Church. Irish families rightly esteem and cherish their loved ones who have dedicated their lives to Christ, sharing the gift of faith with others, and putting that faith into action in loving service of God and neighbour.

4. In recent decades, however, the Church in your country has had to confront new and serious challenges to the faith arising from the rapid transformation and secularization of Irish society. Fast-paced social change has occurred, often adversely affecting people's traditional adherence to Catholic teaching and values. All too often, the sacramental and devotional practices that sustain faith and enable it to grow, such as frequent confession, daily prayer and annual retreats, were neglected. Significant too was the tendency during this period, also on the part of priests and religious, to adopt ways of thinking and assessing secular realities without sufficient reference to the Gospel. The programme of renewal proposed by the Second Vatican Council was sometimes misinterpreted and indeed, in the light of the profound social changes that were taking place, it was far from easy to know how best to implement it. In particular, there was a well-intentioned but misguided tendency to avoid penal approaches to canonically irregular situations. It is in this overall context that we must try to understand the disturbing problem of child sexual abuse, which has contributed in no small measure to the weakening of faith and the loss of respect for the Church and her teachings.

Only by examining carefully the many elements that gave rise to the present crisis can a clear-sighted diagnosis of its causes be undertaken and effective remedies be found. Certainly, among the

contributing factors we can include: inadequate procedures for determining the suitability of candidates for the priesthood and the religious life; insufficient human, moral, intellectual and spiritual formation in seminaries and novitiates; a tendency in society to favour the clergy and other authority figures; and a misplaced concern for the reputation of the Church and the avoidance of scandal, resulting in failure to apply existing canonical penalties and to safeguard the dignity of every person. Urgent action is needed to address these factors, which have had such tragic consequences in the lives of victims and their families, and have obscured the light of the Gospel to a degree that not even centuries of persecution succeeded in doing.

5. On several occasions since my election to the See of Peter, I have met with victims of sexual abuse, as indeed I am ready to do in the future. I have sat with them, I have listened to their stories, I have acknowledged their suffering, and I have prayed with them and for them. Earlier in my pontificate, in my concern to address this matter, I asked the bishops of Ireland, “to establish the truth of what happened in the past, to take whatever steps are necessary to prevent it from occurring again, to ensure that the principles of justice are fully respected, and above all, to bring healing to the victims and to all those affected by these egregious crimes” (*Address to the Bishops of Ireland*, 28 October 2006).

With this Letter, I wish to exhort *all of you*, as God’s people in Ireland, to reflect on the wounds inflicted on Christ’s body, the sometimes painful remedies needed to bind and heal them, and the need for unity, charity and mutual support in the long-term process of restoration and ecclesial renewal. I now turn to you with words that come from my heart, and I wish to speak to each of you individually and to all of you as brothers and sisters in the Lord.

6. To the victims of abuse and their families

You have suffered grievously and I am truly sorry. I know that nothing can undo the wrong you have endured. Your trust has been betrayed and your dignity has been violated. Many of you found that, when you were courageous enough to speak of what happened to you, no one would listen. Those of you who were abused in residential institutions must have felt that there was no escape from your sufferings. It is understandable that you find it hard to forgive or be reconciled with the Church. In her name, I openly express the shame and remorse that we all feel. At the same time, I ask you not to lose hope. It is in the communion of the Church that we encounter the person of Jesus Christ, who was himself a victim of injustice and sin. Like you, he still bears the wounds of his own unjust suffering. He understands the depths of your pain and its enduring effect upon your lives and your relationships, including your relationship with the Church. I know some of you find it difficult even to enter the doors of a church after all that has occurred. Yet Christ’s own wounds, transformed by his redemptive sufferings, are the very means by which the power of evil is broken and we are reborn to life and hope. I believe deeply in the healing power of his self-sacrificing love – even in the darkest and most hopeless situations – to bring liberation and the promise of a new beginning.

Speaking to you as a pastor concerned for the good of all God’s children, I humbly ask you to consider what I have said. I pray that, by drawing nearer to Christ and by participating in the life of his Church – a Church purified by penance and renewed in pastoral charity – you will come to rediscover Christ’s infinite love for each one of you. I am confident that in this way you will be able to find reconciliation, deep inner healing and peace.

7. To priests and religious who have abused children

You betrayed the trust that was placed in you by innocent young people and their parents, and you must answer for it before Almighty God and before properly constituted tribunals. You have

forfeited the esteem of the people of Ireland and brought shame and dishonour upon your confreres. Those of you who are priests violated the sanctity of the sacrament of Holy Orders in which Christ makes himself present in us and in our actions. Together with the immense harm done to victims, great damage has been done to the Church and to the public perception of the priesthood and religious life.

I urge you to examine your conscience, take responsibility for the sins you have committed, and humbly express your sorrow. Sincere repentance opens the door to God's forgiveness and the grace of true amendment. By offering prayers and penances for those you have wronged, you should seek to atone personally for your actions. Christ's redeeming sacrifice has the power to forgive even the gravest of sins, and to bring forth good from even the most terrible evil. At the same time, God's justice summons us to give an account of our actions and to conceal nothing. Openly acknowledge your guilt, submit yourselves to the demands of justice, but do not despair of God's mercy.

8. To parents

You have been deeply shocked to learn of the terrible things that took place in what ought to be the safest and most secure environment of all. In today's world it is not easy to build a home and to bring up children. They deserve to grow up in security, loved and cherished, with a strong sense of their identity and worth. They have a right to be educated in authentic moral values rooted in the dignity of the human person, to be inspired by the truth of our Catholic faith and to learn ways of behaving and acting that lead to healthy self-esteem and lasting happiness. This noble but demanding task is entrusted in the first place to you, their parents. I urge you to play your part in ensuring the best possible care of children, both at home and in society as a whole, while the Church, for her part, continues to implement the measures adopted in recent years to protect young people in parish and school environments. As you carry out your vital responsibilities, be assured that I remain close to you and I offer you the support of my prayers.

9. To the children and young people of Ireland

I wish to offer you a particular word of encouragement. Your experience of the Church is very different from that of your parents and grandparents. The world has changed greatly since they were your age. Yet all people, in every generation, are called to travel the same path through life, whatever their circumstances may be. We are all scandalized by the sins and failures of some of the Church's members, particularly those who were chosen especially to guide and serve young people. But it is *in the Church* that you will find Jesus Christ, who is the same yesterday, today and for ever (cf. *Heb 13:8*). He loves you and he has offered himself on the cross for you. Seek a personal relationship with him within the communion of his Church, for he will never betray your trust! He alone can satisfy your deepest longings and give your lives their fullest meaning by directing them to the service of others. Keep your eyes fixed on Jesus and his goodness, and shelter the flame of faith in your heart. Together with your fellow Catholics in Ireland, I look to you to be faithful disciples of our Lord and to bring your much-needed enthusiasm and idealism to the rebuilding and renewal of our beloved Church.

10. To the priests and religious of Ireland

All of us are suffering as a result of the sins of our confreres who betrayed a sacred trust or failed to deal justly and responsibly with allegations of abuse. In view of the outrage and indignation which this has provoked, not only among the lay faithful but among yourselves and your religious communities, many of you feel personally discouraged, even abandoned. I am also aware that in some people's eyes you are tainted by association, and viewed as if you were somehow responsible for the misdeeds of others. At this painful time, I want to acknowledge the dedication of your

priestly and religious lives and apostolates, and I invite you to reaffirm your faith in Christ, your love of his Church and your confidence in the Gospel's promise of redemption, forgiveness and interior renewal. In this way, you will demonstrate for all to see that where sin abounds, grace abounds all the more (cf. *Rom 5:20*).

I know that many of you are disappointed, bewildered and angered by the way these matters have been handled by some of your superiors. Yet, it is essential that you cooperate closely with those in authority and help to ensure that the measures adopted to respond to the crisis will be truly evangelical, just and effective. Above all, I urge you to become ever more clearly men and women of prayer, courageously following the path of conversion, purification and reconciliation. In this way, the Church in Ireland will draw new life and vitality from your witness to the Lord's redeeming power made visible in your lives.

11. *To my brother bishops*

It cannot be denied that some of you and your predecessors failed, at times grievously, to apply the long-established norms of canon law to the crime of child abuse. Serious mistakes were made in responding to allegations. I recognize how difficult it was to grasp the extent and complexity of the problem, to obtain reliable information and to make the right decisions in the light of conflicting expert advice. Nevertheless, it must be admitted that grave errors of judgement were made and failures of leadership occurred. All this has seriously undermined your credibility and effectiveness. I appreciate the efforts you have made to remedy past mistakes and to guarantee that they do not happen again. Besides fully implementing the norms of canon law in addressing cases of child abuse, continue to cooperate with the civil authorities in their area of competence. Clearly, religious superiors should do likewise. They too have taken part in recent discussions here in Rome with a view to establishing a clear and consistent approach to these matters. It is imperative that the child safety norms of the Church in Ireland be continually revised and updated and that they be applied fully and impartially in conformity with canon law.

Only decisive action carried out with complete honesty and transparency will restore the respect and good will of the Irish people towards the Church to which we have consecrated our lives. This must arise, first and foremost, from your own self-examination, inner purification and spiritual renewal. The Irish people rightly expect you to be men of God, to be holy, to live simply, to pursue personal conversion daily. For them, in the words of Saint Augustine, you are a bishop; yet with them you are called to be a follower of Christ (cf. *Sermon 340, 1*). I therefore exhort you to renew your sense of accountability before God, to grow in solidarity with your people and to deepen your pastoral concern for all the members of your flock. In particular, I ask you to be attentive to the spiritual and moral lives of each one of your priests. Set them an example by your own lives, be close to them, listen to their concerns, offer them encouragement at this difficult time and stir up the flame of their love for Christ and their commitment to the service of their brothers and sisters.

The lay faithful, too, should be encouraged to play their proper part in the life of the Church. See that they are formed in such a way that they can offer an articulate and convincing account of the Gospel in the midst of modern society (cf. *1 Pet 3:15*) and cooperate more fully in the Church's life and mission. This in turn will help you once again become credible leaders and witnesses to the redeeming truth of Christ.

12. *To all the faithful of Ireland*

A young person's experience of the Church should always bear fruit in a personal and life-giving encounter with Jesus Christ within a loving, nourishing community. In this environment, young people should be encouraged to grow to their full human and spiritual stature, to aspire to high

ideals of holiness, charity and truth, and to draw inspiration from the riches of a great religious and cultural tradition. In our increasingly secularized society, where even we Christians often find it difficult to speak of the transcendent dimension of our existence, we need to find new ways to pass on to young people the beauty and richness of friendship with Jesus Christ in the communion of his Church. In confronting the present crisis, measures to deal justly with individual crimes are essential, yet on their own they are not enough: a new vision is needed, to inspire present and future generations to treasure the gift of our common faith. By treading the path marked out by the Gospel, by observing the commandments and by conforming your lives ever more closely to the figure of Jesus Christ, you will surely experience the profound renewal that is so urgently needed at this time. I invite you all to persevere along this path.

13. Dear brothers and sisters in Christ, it is out of deep concern for all of you at this painful time in which the fragility of the human condition has been so starkly revealed that I have wished to offer these words of encouragement and support. I hope that you will receive them as a sign of my spiritual closeness and my confidence in your ability to respond to the challenges of the present hour by drawing renewed inspiration and strength from Ireland's noble traditions of fidelity to the Gospel, perseverance in the faith and steadfastness in the pursuit of holiness. In solidarity with all of you, I am praying earnestly that, by God's grace, the wounds afflicting so many individuals and families may be healed and that the Church in Ireland may experience a season of rebirth and spiritual renewal.

14. I now wish to propose to you some concrete initiatives to address the situation.

At the conclusion of my meeting with the Irish bishops, I asked that Lent this year be set aside as a time to pray for an outpouring of God's mercy and the Holy Spirit's gifts of holiness and strength upon the Church in your country. I now invite all of you to devote your Friday penances, for a period of one year, between now and Easter 2011, to this intention. I ask you to offer up your fasting, your prayer, your reading of Scripture and your works of mercy in order to obtain the grace of healing and renewal for the Church in Ireland. I encourage you to discover anew the sacrament of Reconciliation and to avail yourselves more frequently of the transforming power of its grace.

Particular attention should also be given to Eucharistic adoration, and in every diocese there should be churches or chapels specifically devoted to this purpose. I ask parishes, seminaries, religious houses and monasteries to organize periods of Eucharistic adoration, so that all have an opportunity to take part. Through intense prayer before the real presence of the Lord, you can make reparation for the sins of abuse that have done so much harm, at the same time imploring the grace of renewed strength and a deeper sense of mission on the part of all bishops, priests, religious and lay faithful.

I am confident that this programme will lead to a rebirth of the Church in Ireland in the fullness of God's own truth, for it is the truth that sets us free (cf. *Jn* 8:32).

Furthermore, having consulted and prayed about the matter, I intend to hold an Apostolic Visitation of certain dioceses in Ireland, as well as seminaries and religious congregations. Arrangements for the Visitation, which is intended to assist the local Church on her path of renewal, will be made in cooperation with the competent offices of the Roman Curia and the Irish Episcopal Conference. The details will be announced in due course.

I also propose that a nationwide Mission be held for all bishops, priests and religious. It is my hope that, by drawing on the expertise of experienced preachers and retreat-givers from Ireland and from elsewhere, and by exploring anew the conciliar documents, the liturgical rites of ordination and profession, and recent pontifical teaching, you will come to a more profound appreciation of your

respective vocations, so as to rediscover the roots of your faith in Jesus Christ and to drink deeply from the springs of living water that he offers you through his Church.

In this Year for Priests, I commend to you most particularly the figure of Saint John Mary Vianney, who had such a rich understanding of the mystery of the priesthood. “The priest”, he wrote, “holds the key to the treasures of heaven: it is he who opens the door: he is the steward of the good Lord; the administrator of his goods.” The Curé d’Ars understood well how greatly blessed a community is when served by a good and holy priest: “A good shepherd, a pastor after God’s heart, is the greatest treasure which the good Lord can grant to a parish, and one of the most precious gifts of divine mercy.” Through the intercession of Saint John Mary Vianney, may the priesthood in Ireland be revitalized, and may the whole Church in Ireland grow in appreciation for the great gift of the priestly ministry.

I take this opportunity to thank in anticipation all those who will be involved in the work of organizing the Apostolic Visitation and the Mission, as well as the many men and women throughout Ireland already working for the safety of children in church environments. Since the time when the gravity and extent of the problem of child sexual abuse in Catholic institutions first began to be fully grasped, the Church has done an immense amount of work in many parts of the world in order to address and remedy it. While no effort should be spared in improving and updating existing procedures, I am encouraged by the fact that the current safeguarding practices adopted by local Churches are being seen, in some parts of the world, as a model for other institutions to follow.

I wish to conclude this Letter with a special *Prayer for the Church in Ireland*, which I send to you with the care of a father for his children and with the affection of a fellow Christian, scandalized and hurt by what has occurred in our beloved Church. As you make use of this prayer in your families, parishes and communities, may the Blessed Virgin Mary protect and guide each of you to a closer union with her Son, crucified and risen. With great affection and unswerving confidence in God’s promises, I cordially impart to all of you my Apostolic Blessing as a pledge of strength and peace in the Lord.

From the Vatican, 19 March 2010, on the Solemnity of Saint Joseph

BENEDICTUS PP. XVI